



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Decreto a contrarre per l'affidamento del servizio per l'erogazione del contributo di sostentamento in favore dei richiedenti la protezione temporanea della popolazione ucraina a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli articoli 31 e 32 dello stesso decreto D.lgs. 50/2016 – Cap. 976.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, visto e annotato all’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro Amministrativo Contabile il 5 maggio 2021 al n. 1823 e registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
- RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “*Protezione Civile*” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190*”;
- VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “*Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;
- VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;
- VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “*Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*”;
- VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*” convertito, con modificazioni, in data 31 marzo 2022, in corso di pubblicazione, e in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872, con la quale il Dipartimento assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, a seguito del conflitto bellico di cui ai punti precedenti, nei termini previsti dall’Ordinanza medesima;
- VISTO la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso”;

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;

VISTO in particolare l’articolo 31, comma 1, lettera b) del predetto decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, ai sensi del quale il Dipartimento della protezione civile definisce ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2022, n. 881, con la quale all’art. 2 si dispone che *“in considerazione dell’esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante di cui la decisione sopra richiamata e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni”*;

CONSIDERATO che il citato articolo stabilisce, inoltre, che *“in ragione della necessità di procedere tempestivamente all’attivazione e gestione delle misure di cui al comma 1, per l’affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall’articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016”*;

VISTO l’art. 35, comma 14, lett. b), del Codice dei contratti che prevede che *“Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: ...b) per i servizi bancari*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione”;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. è il fornitore del servizio universale di cui al D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, svolge - ex lege - attività di bancoposta e opera, anche tramite le società del Gruppo Poste, nel settore della corrispondenza e della logistica, nonché nel settore dei servizi finanziari, anche on-line e di pagamento, tramite canali tradizionali e digitali;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. dispone di piattaforme tecnologiche, logistiche e fisiche integrate ed è dotata di una rete capillare di oltre n. 12.000 Uffici Postali presenti su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è impegnata;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. ha sottoscritto il contratto di programma 2020-2024 con il Ministero dello sviluppo economico che disciplina, tra l'altro, la possibilità su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni centrali e territoriali di rendere disponibili diverse soluzioni in considerazione della rete di prossimità degli uffici postali anche in ambiti territoriali con scarsa densità abitativa e che garantiscono: i) accessibilità e assenza di discriminazioni territoriali; ii) riservatezza delle informazioni e sicurezza dei processi; iii) accettazione delle istanze e recapito postale su tutto il territorio nazionale; iv) obiettivi di qualità uniformi a livello nazionale; v) riconoscimento forte del destinatario (ove richiesto dal servizio);

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A., nell'ambito dell'attività di bancoposta offre lo strumento di pagamento denominato Bonifico Domiciliato quale soluzione proprietaria, veloce e sicura, per i Clienti che hanno necessità di effettuare erogazione di contributi in contanti a favore di beneficiari anche non titolari di un conto corrente che consente la riscossione in circolarità presso tutti gli uffici postali;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. garantisce i criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica;

CONSIDERATO, pertanto, che Poste Italiane S.p.A. è il soggetto finanziario rispondente alle necessità indicate all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2022 n. 881;

CONSIDERATO che le diverse misure di accoglienza e assistenza finanziate con i sopra citati decreti-legge sono destinate, sulla base degli attuali flussi, ad una platea di 83.000 potenziali beneficiari così ripartita: 8.000 unità mediante la rete dei centri di accoglienza e il sistema di accoglienza e integrazione, gestiti dal Ministero



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

dell'interno; 15.000 unità mediante le ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 1 della citata ODPC n. 881/2022 e 60.000 unità mediante il contributo di sostentamento di cui all'articolo 2 della medesima OCDPC;

CONSIDERATO che, secondo i dati del Ministero dell'Interno, la percentuale di profughi ucraini maggiorenni in ingresso in Italia è pari al 75 % mentre il restante 25% è rappresentato da minori;

CONSIDERATO che, in ragione degli attuali flussi, calcolando per eccesso il numero degli ucraini maggiorenni possibili beneficiari di protezione temporanea su un totale di 60.000 unità, si può ritenere presumibilmente che accederanno al contributo di sostentamento un numero di persone pari a 45.000 unità;

CONSIDERATO che la tariffa richiesta da Poste Italiane S.p.A. per il servizio in parola è di € 1,00, esente IVA, per ogni bonifico domiciliato;

CONSIDERATO pertanto, che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a Poste Italiane S.p.A., per l'importo complessivo di € 135.000,00;

RITENUTO pertanto di dover sottoscrivere con Poste Italiane S.p.A. una convenzione per definire le procedure e le modalità di svolgimento e di rimborso del servizio per l'erogazione del contributo di sostentamento in favore dei richiedenti la protezione temporanea della popolazione ucraina;

INDIVIDUATO per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il dott. Roberto Bruno Mario Giarola, Direttore dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso e per le funzioni di supporto al RUP l'ing. Giovanni Rainoldi della Segreteria del Capo Dipartimento e la dott.ssa Anna Giorgia Alessandra Bruno del Servizio politiche contrattuali e convenzioni;

CONSIDERATA l'accertata disponibilità dei fondi necessari per il soddisfacimento dell'esigenza appositamente stanziati sul cap. 976 del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente esercizio finanziario;

SU PROPOSTA del Coordinatore del Servizio Politiche contrattuali e convenzioni all'esito dell'istruttoria amministrativo-contabile di competenza;

D E C R E T A

Art. 1

È affidato a Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, 190 - C.A.P. 00144, Partita IVA 01114601006 e C.F. n. 97103880585, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

successive modifiche ed integrazioni, il servizio di erogazione del contributo di sostentamento in favore dei richiedenti la protezione temporanea della popolazione ucraina, per un corrispettivo pari a € 135.000,00, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione.

Art. 2

Agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dall'articolo 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui al centro di responsabilità amministrativa n. 13 – Protezione Civile – Cap. 976 denominato “*Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale*” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

1. Il dott. Roberto Bruno Mario Giarola, Direttore dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso è nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'ing. Giovanni Rainoldi della Segreteria del Capo Dipartimento e la dott.ssa Anna Giorgia Alessandra Bruno del Servizio politiche contrattuali e convenzioni svolgeranno le funzioni di supporto al RUP.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio